



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

nell'adunanza del 23 febbraio 2023

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere (relatore)
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo), deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1, dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 20/2021/INPR con la quale sono stati ripartiti fra i Magistrati in servizio presso la Sezione i controlli rientranti nel programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 43/2021/INPR con la quale è stato disposto il controllo del Rendiconto 2020 contestualmente al Bilancio di Previsione 2020-2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 4/2023, di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", ha introdotto in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora riferibili ai saldi di finanza pubblica) e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di

indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse *“ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità”*, concorrendo *“alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell’equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno”* (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo, altresì, che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell’art. 100 Cost.; quest’ultima disposizione assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo *“sulla gestione del bilancio dello Stato”*, ivi previsto, come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.); si è poi statuito l’obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, oggi previsto per gli enti locali dall’art. 148 *bis* del D. Lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato, volta al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di controllo è esercitato nell’interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive per l’ente appare anch’esso strumentale al rispetto degli obblighi che lo Stato medesimo ha assunto nei confronti dell’Unione europea, in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che, peraltro, non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell’Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall’altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell’ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche, la cui gestione è demandata all’ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs.118/2011 che, in adempimento della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In ragione delle considerazioni che precedono, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla predetta Sezione con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost. sent. n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla "strumentazione" economico-finanziaria (*"irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico-finanziari degli enti"*, ex art. 148 bis, comma 1 del TUEL). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la *"violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria"* (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. Lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'*"attuazione dei programmi di spesa"* (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo del TUEL), per *"la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Più specificamente, queste ultime alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, nelle prime (*"violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria"*) il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili *"anche in prospettiva"* (art. 148 bis, comma 1, del TUEL) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, comporta la verifica degli eventuali conseguenti effetti dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia in concreto delle stesse, perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento ai precedenti esercizi finanziari, inerenti alla Città Metropolitana di Venezia (VE), la Sezione ha deliberato nei termini di seguito indicati.

Con l'ultimo deliberato, relativo al rendiconto 2019 (deliberazione n. 96/2022//PRSE), la Sezione regionale di controllo per il Veneto:

- raccomandava di perseguire uno sforzo ulteriore al fine di minimizzare il quantum dei pagamenti che si eseguono oltre i termini di legge, valutando con attenzione la sussistenza delle condizioni di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 relativamente agli interessi di mora riconoscibili al creditore destinatario del tardivo pagamento;
- raccomandava di perseguire un miglioramento delle riscossioni dei residui al titolo III favorendo una riduzione dell' "invecchiamento" di tali residui;
- invitava l'Ente ad un monitoraggio delle partecipazioni indirette segnalate nella parte motiva, valutando le eventuali e più idonee attività di governance da esercitare verso tali organismi per il tramite delle partecipazioni dirette.

A seguito dell'esame dei questionari e delle relazioni dell'Organo di revisione sul Bilancio di previsione 2020-2022 e sul Rendiconto relativo all'esercizio 2020, nonché degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP),

1. La Sezione ha esaminato la documentazione inerente al bilancio di previsione 2020/2022 e al rendiconto 2020 relativa all'Ente dalla quale emerge la situazione contabile-finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP – RENDICONTO 2020	
	Rendiconto 2020
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M)	22.040.507,57
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	12.540.400,59
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	13.036.635,33
Saldo delle partite finanziarie	0,00
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M) al netto del saldo negativo delle partite finanziarie	22.040.507,57
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	3.949.072,74
Z2) Equilibrio di bilancio di parte capitale	1.177.161,32
Z3) Equilibrio complessivo di parte capitale	1.177.161,32
Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	25.989.580,31
W2) Equilibrio di bilancio	13.717.561,91
W3) Equilibrio complessivo	14.213.796,65

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE		
		2020
Fondo cassa al 31/12/2020	(+)	140.515.182,47
Totale residui attivi	(+)	29.884.962,48
Totale residui passivi	(-)	62.130.874,93
FPV in spesa di parte corrente	(-)	3.488.344,97

FPV in spesa di parte capitale	(-)	29.427.747,19
FPV in spesa per attività finanziarie	(-)	0,00
Risultato contabile di amministrazione	(=)	75.353.177,86
Totale accantonamenti	(-)	7.009.352,73
<i>di cui: FCDE</i>		4.359.352,73
<i>di cui: Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00
<i>di cui: Fondo contenzioso</i>		2.000.000,00
<i>di cui: Fondo perdite partecipate</i>		650.000,00
<i>di cui: Altri accantonamenti</i>		0,00
Totale parte vincolata	(-)	17.413.373,55
Totale parte destinata agli investimenti	(-)	3.883.210,51
Totale parte libera (avanzo)	(-)	47.047.241,07

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2020 Accertamenti (a)	Rendiconto 2020 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	5.016.909,43	1.874.005,20	37,35%
Tit.1 competenza	57.695.354,46	52.185.364,42	90,45%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	4.162.240,91	222.892,53	5,36%
Tit.3 competenza	6.119.622,41	4.688.813,15	76,62%

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2020
Fondo cassa finale	140.515.182,47
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	774.293,82
Indice tempestività dei pagamenti	-18,88

INDEBITAMENTO

	2020
Debito complessivo a fine anno	0,00

2. In relazione agli elementi di potenziale criticità il Magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria con nota prot. n. 8532 del 9 novembre 2022.

3. Il Sindaco Metropolitan e il Revisore hanno fornito riscontro con nota Cdc prot. n. 8830 del 28 novembre 2022 (Numero protocollo ente 69482 in data 28 novembre 2022).

Con riferimento ai quesiti istruttori trasmessi con la predetta nota prot. 8532 del 9 novembre 2022, la Sezione ritiene soddisfacenti le argomentazioni prodotte relativamente al tema della Certificazione Covid-19 da cui è stato possibile verificare la corretta valorizzazione dei vincoli nel risultato di amministrazione.

In particolare, dalla risposta prodotta si è riscontrato che “(...) la Città metropolitana di Venezia, con delibera di variazione n.7 approvata dal Consiglio in data 28/05/2021, aveva riapprovato gli allegati al rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a), l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato (a/2) e il quadro riassuntivo, rettificati indicando tra i vincoli di legge le risorse non utilizzate per le funzioni ex art. 106 del D.L. 34/2020 per l'importo di euro **6.933.066,40** e tra i vincoli da trasferimenti i ristori specifici di spesa non utilizzati per l'importo di euro **76.467,17** (Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 per euro **63.537,93** e Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 per euro **9.929,24**);

Tale attività era peraltro prevista, in relazione alla particolare condizione determinata dalla pandemia, come espressamente precisato dalla Commissione Arconet che, nella propria “Faq 47”, chiariva che in caso di approvazione del rendiconto senza aver compilato in via definitiva la certificazione di cui al comma 2, primo e secondo periodo, dell'art. 39 del decreto-legge 104 del 2020, come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a) della legge 178 del 2020, l'Ente si sarebbe potuto trovare nella necessità di rettificare gli allegati di tale documento contabile epilogo della gestione 2020.

La Città Metropolitana ha inoltre precisato che “(...) l'ente aveva aderito alla facoltà prevista dal richiamato comma 870, per cui non aveva valorizzato le minori spese nella Sezione 2 del Modello Covid-19 alla colonna "Minori spese 2020 "COVID-19"", aveva acquisito prima della trasmissione del modello COVID-19-Certif la certificazione da parte dei competenti organi di controllo, prevista dal comma in parola e aveva iscritto tra i vincoli di legge i risparmi in questione destinati alle finalità di cui al comma 870 della legge di bilancio per l'anno 2021 per l'importo di euro **72.618,44**;

A titolo riepilogativo, è stato precisato che “(...) I vincoli apposti sul risultato di amministrazioni specificamente correlati alla certificazione Covid 19 sono i seguenti vincoli derivanti dalla legge:

- fondo funzioni ex art. 106 del D.L. 34/2020 e art. 39 D.L. 104/2020 – euro 6.933.066,40 Vincoli derivanti da Trasferimenti (ristori specifici di spesa)
- fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020) euro 63.537,93
- fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020) euro 9.929,24.

Ciò premesso, verificando la corrispondenza delle asserzioni prodotte in sede di risposta istruttoria, si sono riscontrati, tutti gli importi di cui sopra come da prospetto a seguire desunto dall'allegato A2 degli schemi BDAP relativi al rendiconto 2020:

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA - RENDICONTO 2020 - ALLEGATO A2 SCHEMA DI BILANCIO RELATIVO AL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE									
Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2020 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (c)	Impegni 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui) (f)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 non reimpegnati nell'esercizio 2020 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020 (h) = (b) + (c) - (d) - (e) + (g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020 (i) = (a) + (c) - (d) - (e) - (f) + (g)
Fondi vincolati art. 1 comma 870 L.178/2020	0,00	0,00	72.618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	72.618,44	72.618,44
Fondo funzioni ex art. 106 del D.L. 34/2020	0,00	0,00	14.618.190,10	7.685.123,70	0,00	0,00	0,00	6.933.066,40	6.933.066,40
SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER EMERGENZA COVID 19	0,00	0,00	68.173,93	4.636,00	0,00	0,00	0,00	63.537,93	63.537,93
ACQUISITI IN MATERIA DI SICUREZZA	0,00	0,00	8.929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.929,24	8.929,24
POLIZIA PROVINCIALE - RETRIBUZIONI IN DENARO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

L'Ente ha infine confermato quanto richiesto dalla Sezione, che le risorse Fondo Funzioni Fondamentali ex art. 106 D.L. 34/2020 e art. 39 D.L. 104/2020 sono state utilizzate nel 2020 esclusivamente per coprire le minori entrate tributarie causate dall'emergenza epidemiologica e maggiori spese sostenute per tale calamità per l'importo di euro 7.685.123,70 mentre l'avanzo vincolato risultato al termine del 2020 di euro 6.933.066,00 è stato totalmente utilizzato come concedeva la legge di bilancio 30 dicembre 2020.

E' stato confermato infine che non sono state riscontrate criticità a posteriori e nessun rilievo è pervenuto dal M.E.F., evidenziando che anche con la successiva certificazione COVID 2021 la Città metropolitana di Venezia ha rappresentato un saldo negativo e quindi senza necessità di versare alcun importo all'Erario.

Stante le argomentazioni prodotte il collegio ritiene pertanto che le richieste istruttorie in teme di certificazione Covid-19 per il 2020 possano considerarsi risolte avendo l'ente ampiamente argomentato e documentato in merito.

Relativamente ai successivi controlli operati o alle richieste istruttorie trasmesse all'Ente, la Sezione, precisando che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia e che dunque l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva, tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dalla Città Metropolitana di Venezia, richiama l'attenzione sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

2020.1 Capacità di riscossione: in sede istruttoria, basandosi dai dati rinvenibili dal questionario e dagli schemi BDAP del rendiconto, si era riscontrata per alcune tipologie di residui attivi una bassa capacità di riscossione come meglio rappresentato dallo schema a seguire:

	Rendiconto 2020 Accertamenti (a)	Rendiconto 2020 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	5.016.909,43	1.874.005,20	37,35%
Tit.1 competenza	57.695.354,46	52.185.364,42	90,45%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	4.162.240,91	222.892,53	5,36%
Tit.3 competenza	6.119.622,41	4.688.813,15	76,62%

Si riscontrava in particolare una bassa capacità di riscossione relativamente alle entrate dei titoli I e III in c/residui.

L'ente, con propria nota di risposta ha prodotto le proprie deduzioni rispetto ai due singoli titoli individuati precisando che “(...) Con riferimento alla bassa capacità riscontrata sui residui del **titolo I** si evidenzia che trattasi di accertamenti 2019 legati all'addizionale tefa riscossa dai comuni e da questi versata alla Città metropolitana di Venezia. Nel corso del 2020 i comuni, in piena emergenza epidemiologica da covid-19 hanno sospeso le riscossioni della tari e hanno ritardato i versamenti alla Città Metropolitana che sono stati comunque riscossi integralmente nel corso del 2021, come si evidenzia nel seguente mastrino del rendiconto 2021:

titolo e codice capitolo	descrizione	Residui iniziali	Pagamenti in c/residui
1 - 1010160	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA	8.647.734,05	8.647.734,05

In relazione alle informazioni fornite dall'ente, preso atto che la situazione rilevata derivava in buona sostanza dalla particolare situazione epidemiologica e che in seguito tutti le predette posizioni pregresse sono state rimosse, il collegio raccomanda in ogni caso un attento monitoraggio dei residui attivi di parte corrente del titolo I, favorendone in via ordinaria, la più rapida riscossione.

Relativamente ai residui del Titolo III l'Ente con la medesima risposta ha inoltre precisato che “(...) Con riferimento alla capacità di riscossione del **titolo 3**, si rileva che tale incidenza deriva dal fatto che i residui più rilevanti riguardano le sanzioni in materia di vigilanza ittica per un importo di 1.685.322 per i quali sono stati emessi ruoli nel corso del 2020, da sanzioni in materia di rifiuti per euro 620.056 che derivano dall'adozione di ruoli o da cause in corso in cui il giudice ha dichiarato la sospensione della riscossione, sanzioni in materia di cava per euro 733.142, relativi a tre procedimenti derivanti da iscrizioni a ruolo effettuate in passato e dunque passate per l'esazione ad altre autorità competenti in materia.

L'Area Tutela Ambientale e Vigilanza e Sanzioni in ogni caso si occupano di monitorare costantemente l'andamento del “ruolo” nel programma ADER.

Infine vi sono residui attivi legati a sanzioni, per i quali è molto difficile la riscossione trattandosi di sanzioni singole di modico valore per le quali vengono in ogni caso emessi i rispettivi ruoli da parte del Servizio Trasporti. In ogni caso trascorsi tre anni dalla scadenza dei crediti di dubbia e difficile esazione non riscossi, tali crediti vengono stralciati dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione e vengono conservati nello Stato Patrimoniale secondo quanto disposto dal paragrafo 9.1 del principio contabile all. 4/2 D.Lgs 118/2011.”

Rispetto alle posizioni attive riconducibili tale titolo III traspare una situazione più articolata che, rispetto ai precedenti residui del titolo I, maggiormente evidenzia la correlazione positiva tra il rischio di credito e fattori esogeni alla gestione.

Rispetto alle singole posizioni elencate, in particolare emerge una maggiore difficoltà di riscossione delle sanzioni in materia di documenti di viaggio su mezzi pubblici per euro 487.332. Il tema, che peraltro accomuna la generalità delle amministrazioni locali che

gestiscono indirettamente il trasporto pubblico, è di estrema rilevanza e oggettivamente di non facile soluzione posto che l'evasione tariffaria del trasporto pubblico determina una perdita di ricavi a favore delle società di trasporto che, inevitabilmente, finisce per determinare a posteriori un maggiore onere a carico della fiscalità generale e/o delle tariffe sostenute dai passeggeri.

Il paradosso è, anche in questo caso, che l'evasione tariffaria (fiscale) a vantaggio di alcuni, inevitabilmente finisce per gravare a nocimento di altri che già si fanno carico della quota di costo del servizio (biglietto) prevista dalla legge, determinandone un progressivo aumento e inducendo ad un conseguente effetto di sfiducia verso la pubblica amministrazione a cui si sono affidati.

La tematica non coinvolge dunque solo profili di natura giuscontabile ma anche etici a tutela, in primis, dei cittadini che viceversa contribuiscono con regolarità a sostenere il servizio.

Considerato peraltro che le sanzioni amministrative comminate sono per definizione sottostimate rispetto all'effettivo tasso di evasione patito dalle pubbliche amministrazioni, si raccomanda all'ente, promuovendo nella sua veste di ente territoriale metropolitano assieme agli altri enti territoriali e le società partecipate assegnatarie del servizio di trasporto pubblico, di sviluppare le migliori, più efficaci e uniformi strategie di contrasto a tale fenomeno.

2020.2 Gestione dei residui: emergeva in sede di controllo sulla gestione che nel 2020 l'incidenza percentuale dei residui da riportare a nuovo esercizio sulla spesa corrente impegnata (competenza + residui) era sensibilmente aumentata rispetto al 2019 per effetto dei maggiori residui passivi connessi al mancato recupero da parte dello Stato di circa 35 mln di contributi alla finanza pubblica.

Con propria nota di risposta l'ente ha fornito i chiarimenti richiesti precisando, tra l'altro, che *“(...) Nel corso del 2021 suddetti residui sono stati più che dimezzati e, da ultimo, nel 2022 si è regolarizzata la situazione attraverso integrale versamento dei contributi di finanza pubblica da parte della Città metropolitana di Venezia senza avvalersi della facoltà concessa di subire il recupero sulle citate imposte.”*

Preso atto, dunque, che la situazione originariamente rilevata ha in seguito espresso un significativo miglioramento e il definitivo superamento nei due esercizi successivi, il collegio raccomanda anche in questo caso di continuare nel monitoraggio dei residui passivi riconducendo anche tali posizioni alla fisiologica gestione ordinaria improntata ai principi di efficienza.

2020.3 Stato patrimoniale: dalla lettura del questionario emergeva in sede istruttoria che l'ente non aveva attuato politiche di valorizzazione del proprio patrimonio.

Ulteriormente, anche in relazione alle deliberazioni dell'esercizio precedente, si riscontrava anche per il 2020 la mancata valorizzazione del fondo di dotazione dello stato patrimoniale.

Su tale ultimo aspetto, lo si ricorda, l'ente aveva in precedenza ricevuto (successivamente alla approvazione del rendiconto 2020), la deliberazione 95/2022/PRSE con la quale, tra

l'altro, si accertava per l'esercizio 2017, la negatività del fondo di dotazione del patrimonio netto e si accertava altresì per l'esercizio 2018 e successivi, la valorizzazione a zero del fondo di dotazione raccomandando pertanto all'ente di attivarsi al fine della valorizzazione positiva del fondo di dotazione sulla base delle argomentazioni indicate nella parte motiva della presente deliberazione.

Con nota istruttoria afferente il rendiconto 2020 si chiedeva quindi di fornire chiarimenti e uno stato di aggiornamento in ordine alle predette tematiche.

Rispetto al primo argomento afferente la valorizzazione del patrimonio (risposta negativa al quesito 7 pagina 19 del questionario), con propria nota di risposta l'ente ha fornito i chiarimenti richiesti precisando, tra l'altro, che *“(...) Nel corso del 2020 a causa della pandemia-19 e dei relativi lockdown non è stato possibile valorizzare al meglio alcuni immobili o porzioni di immobili di proprietà della Città metropolitana di Venezia, in particolare il giardino di Cà Corner con relativa riscossione dei canoni di locazione. Tuttavia, come riportato in apposito allegato al decreto del sindaco metropolitano n. 31/2021 del 07/04/2021 avente ad oggetto “l'APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE SULLA PERFORMANCE 2020” sono citate alcune azioni di valorizzazioni del patrimonio poste in essere nell'esercizio (...)”* fornendo in seguito un elenco dettagliato degli interventi posti in essere o ancora in itinere finalizzati alla valorizzazione o alla ottimizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente.

Il collegio, preso atto delle predette attività elencate nella nota di risposta, ritiene utile segnalare in questa sede l'importanza di una puntuale e continua valorizzazione del patrimonio dell'ente, anche in considerazione delle dimensioni territoriali, istituzionali e demografiche della Città Metropolitana di Venezia.

Sul punto, la Sezione invita pertanto l'ente a porre in essere tutte le attività necessarie alla riqualificazione e alla continua valorizzazione dei propri beni, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 58 del D. L. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.), adottando tutti gli strumenti in materia, messi a disposizione dalla disciplina vigente ed in particolare:

- l'alienazione, come regolamentata in via principale dall'art. 12 della legge 127/1997;
- la concessione di valorizzazione, in forza del predetto D.L. 112/2008;
- la locazione (ex art. 3 bis D.L. n. 351/2001);
- il conferimento a fondo immobiliare (ex art. 58 del D.L. 112/2008);
- la concessione di lavori pubblici (ex art. 143 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
- gli altri strumenti previsti dalle norme (contratti di partenariato pubblico privato diversi dalla concessione¹³, permuta, concessione del diritto di superficie, concessione di bene pubblico¹⁴).

Rispetto al secondo argomento afferente la valorizzazione del fondo di dotazione dello patrimonio netto negli schemi di stato patrimoniale, con propria nota di risposta l'ente ha fornito l'aggiornamento richiesto precisando, tra l'altro, che *“(...) Con riferimento alla*

*mancata valorizzazione del fondo di dotazione si evidenzia che non è stato possibile effettuarla nel corso del 2021 posto che la prima nota istruttoria che ha chiesto tale adeguamento è pervenuta alla Città metropolitana nel corso di dicembre 2021, con il rendiconto 2020 già chiuso. Pertanto **con l'approvazione del rendiconto 2021** si è provveduto a valorizzare il fondo di dotazione, come richiesto.”*

Sulla base degli atti acquisiti in sede istruttoria, il collegio ha riscontrato che nella delibera del Consiglio Metropolitan n. 8/2022 di approvazione del rendiconto sulla gestione per l'esercizio 2021, al relativo punto 12 del dispositivo il Consiglio ha deliberato di “(...) di destinare l'utile di esercizio pari ad euro 984.009,98 a fondo di dotazione;”

Il collegio, preso atto che in sede di approvazione del rendiconto 2021 l'Ente ha destinato a fondo di dotazione l'utile di esercizio realizzato in tale annualità, ritenendo dunque che l'ente abbia sostanzialmente assolto ai rilievi degli esercizi precedenti, si riserva di riscontrare la valorizzazione definitiva di tale voce negli schemi di stato patrimoniale, in sede di controllo sul rendiconto 2022.

2020.5 Organismi partecipati: in sede istruttoria, in considerazione del piano di dismissioni e alla luce delle verifiche operate sui dati delle partecipazioni, si è ritenuto di chiedere all'ente di fornire informazioni sullo stato di aggiornamento delle varie procedure o criticità riscontrate.

Con propria nota istruttoria, il magistrato istruttore aveva richiesto in particolare di fornire un aggiornamento rispetto allo stato di avanzamento delle dismissioni indicate nella delibera di razionalizzazione (C.C: 17 del 23/11/2021) delle proprie partecipate ex art. 20 del d.lgs. 175/2016 detenute al 31/12/2020.

In particolare, si chiedevano chiarimenti relativamente alle partecipazioni in:

- **Brusutti Srl** per la quale il piano di dismissioni prevede la acquisizione da parte di ATVO Spa e successiva incorporazione o, in mancanza, recesso ai sensi dell'art. 24, co. 5, del TUSP;
- Caf Interregionale Dipendenti S.r.l., ATVO S.p.A. (dismissione a cura di ATVO Spa);

Su tale primo argomento, con propria nota di risposta l'Ente ha fornito i chiarimenti richiesti, trasmettendo in atti informazioni sensibili relativamente alla partecipazione in Brusutti Srl, per la quale peraltro gli esiti della dismissione risultavano correlati ad alcuni contenziosi in essere presso il G.A..

In subordine agli esiti delle varie posizioni in essere con la partecipata Brusutti Srl, l'ente ha precisato che “(...) Appurato l'esito negativo dei tentativi di acquisto finalizzati ad una eventuale fusione per incorporazione, ATVO spa procederà conseguentemente a pubblicare un nuovo bando di gara per la cessione della propria quota del 49%. Ove anche questa procedura andasse deserta, resterà percorribile l'esercizio del diritto di recesso ex art. 24, co. 5, Tusp.”

Ulteriormente, l'ente ha fornito chiarimenti relativamente alla partecipazione (indiretta) in Caf Interregionale Dipendenti srl precisando, tra l'altro, che “(...) il Presidente di CAF Interregionale Dipendenti srl ha dato la propria disponibilità a supportate ATVO spa nella ricerca di possibili acquirenti, chiedendo eventualmente a quest'ultima di

accollarsi il costo di un eventuale trasferimento. Ove anche i predetti tentativi non andassero a buon fine, stante l'estrema esiguità della partecipazione, ATVO spa valuterà il recesso ai sensi dell'art. 24, co. 5, del TUSP, con liquidazione della quota in denaro.”

Il collegio, preso atto che le procedure di dismissione delle predette partecipazioni indirette risultavano ancora in itinere, nelle more che tali procedimenti possano concludersi in definitiva applicazione delle disposizioni che originariamente li hanno attivati, invita l'ente a produrre idonea segnalazione a questa Sezione Regionale nel caso in cui, tali procedure non trovassero definitiva conclusione.

2020.5.1 Asseverazioni rapporti crediti/debito: si riscontrava in sede istruttoria che nella propria relazione l'Organo di revisione precisa la mancanza di asseverazione nell'ambito delle circolarizzazioni nei rapporti credito/debito con Brusutti srl. Tenuto conto delle contestuali attività in essere circa la dismissione di detto organismo si chiedeva all'Ente di aggiornare in merito a tale partecipazione.

L'Ente, con propria nota di risposta ha fornito adeguati chiarimenti sulle cause di mancata asseverazione della circolarizzazione dei crediti e debiti con la Brusutti Srl, in buona sostanza dovute ad un lieve disallineamento nei tempi di acquisizione della documentazione richiesta alla partecipata.

L'ente dichiara che *“(…) La certificazione di Brusutti srl è stata comunque acclusa il giorno dopo alla nota informativa contenente la verifica dei crediti/debiti con le società partecipate/enti strumentali, in tempo utile per essere sottoposta all'adozione/approvazione del rendiconto da parte del Consiglio metropolitano, avvenuta in data 30 aprile 2021.*

Tutta la documentazione è rinvenibile al link <https://cittametropolitana.ve.it/bilanci/bilancio-consuntivo-rendiconto-di-gestione.html-0> “

Da una lettura degli atti rinvenibili nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale è stato possibile riscontrare che relativamente alla generalità delle partecipazioni, il responsabile dei servizi finanziari ha attestato la regolarità contabile dei dati finanziari indicati nelle tabelle relative ai rapporti di credito e debito con le proprie partecipazioni e contestualmente anche l'Organo di revisione ha attestato la corrispondenza e/o gli scostamenti tra quanto comunicato dalle società partecipate e dagli enti strumentali e le risultanze dell'Ente e la regolarità delle proposte dell'Ente sulla loro conciliazione.

In particolare, relativamente a Brusutti Srl, si è riscontrata la assenza di residui attivi della Città Metropolitana di Venezia e relativa corrispondenza di posizioni debitorie della partecipata verso l'ente pubblico.

Si è riscontrata inoltre la conciliazione di tutte le posizioni determinanti il disallineamento tra i residui passivi complessivi della Città Metropolitana di Venezia pari a 219.805,39 e i crediti in contabilità della Brusutti Srl pari a 45.695,53 in larga parte (euro 140.000) riconducibili alla mancata registrazione in contabilità societaria del contributo della Regione Veneto ex DGR 1746/2018 come da schema a seguire:

ACCORDI DI PROGRAMMA CON R.V. PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI TPL - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (DETE 3175/2019 - impegno 1447/2019)	140.139,87		Trattasi di somme già impegnate dalla Regione Veneto in base alla DGR 1746/2018. A differenza della CM che deve accertare e impegnare il trasferimento una volta pervenuto il provvedimento di impegno della Regione, Brusutti srl contabilizzerà queste somme solo dopo aver emesso fattura (cioè al momento dell'acquisto del mezzo, previsto entro il 30/06/2021 giusta DGR 014/8900400 del 25/01/2021)
--	------------	--	--

Il Collegio, con particolare riferimento alle partecipazioni in via di dismissione, raccomanda *pro tempore* all'Ente e all'Organo di revisione un maggiorato grado di attenzione nella rilevazione e monitoraggio dei rapporti di credito e debito.

2020.5.2 Perdite di esercizio: in sede istruttoria e alla verifica dei dati rinvenibili dalla Banca dati del Dipartimento del Tesoro, si riscontravano infine che relativamente alla società San Servolo Srl si era realizzata una perdita di esercizio peraltro immediatamente ripianata.

Per tale organismo direttamente partecipato, con propria nota istruttoria il magistrato istruttore chiedeva di fornire chiarimenti indicando le azioni poste in essere per garantire la sostenibilità economica negli esercizi futuri. Si chiedevano inoltre ulteriori chiarimenti relativamente al monitoraggio delle perdite delle partecipazioni a seguito elencate:

- **Brusutti Srl**, nelle more dei chiarimenti precedenti, si riscontra una perdita di esercizio pari a 181.000;
- **FAP Autoservizi Spa**, società in controllo pubblico congiunto” ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. m, del Tusp, riscontra una perdita di esercizio di 251.616; Per tale organismo, peraltro, risulta motivato il mantenimento di un Consiglio di Amministrazione, rispetto al quale si chiede se l’Ente abbia esperito idonee attività di governance indiretta anche in relazione alle perdite sopra evidenziate;
- **VEGA - PARCO SCIENTIFICO - TECNOLOGICO DI VENEZIA S.C.A.R.L.**, evidenzia una perdita di esercizio di 86.061.

L’ente ha puntualmente e adeguatamente prodotto le informazioni richieste con propria nota di risposta.

Relativamente alla partecipata diretta San Servolo Srl, si è precisato che “(...) *la perdita dell’esercizio registrata nel 2020 è integralmente imputabile al crollo drastico del volume d’affari legato alle attività congressuali e all’utilizzo del Centro Soggiorno e Studi dell’isola di San Servolo in Venezia, sede della società, per effetto dei provvedimenti governativi adottati per contrastare la pandemia da Covid-19. La pandemia, come noto, ha di fatto ha impedito ogni evento conviviale, la formazione, i congressi e di conseguenza anche la ricettività oggetto dell’attività di San Servolo srl.*

La perdita si è notevolmente ridimensionata nel corso del 2021, grazie sia ad un recupero parziale dell’attività ordinaria a partire dal secondo semestre dell’anno, sia al contenimento dei costi di gestione utilizzando strumenti quali il Fis, le ferie obbligate per i dipendenti ecc., senza pagare alcuna indennità di risultato.

In particolare, considerata la straordinarietà della situazione, anche nel rispetto di quanto previsto dal rispettivo “Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale”, la società ha inviato in data 1° aprile 2020, al Socio Unico, la dichiarazione di “crisi aziendale” comunicando l’adozione senza indugio dei seguenti provvedimenti volti a

prevenirne l'aggravamento e a correggerne gli effetti:

- a) riduzione al minimo indispensabile degli appalti di pulizie e di custodia diurna e notturna dell'isola di San Servolo, sospendendo totalmente le concessioni di ristorante e caffetteria, promozione e pubblicità;*
- b) contenimento al minimo indispensabile degli interventi di manutenzione ordinaria;*
- c) collocazione dei dipendenti della Società in FIS (Fondo Integrativo Salariale) per 18 settimane, programmando un godimento forzato di ferie e permessi.*

Nel contempo la società ha rappresentato che:

- l'andamento negativo del bilancio di esercizio 2020 non è stato generato da crisi pregressa o da cause legate alla conduzione della società, tenuto conto della precedente gestione sempre positiva/in equilibrio;*
- la perdita dell'esercizio 2020 è dipesa esclusivamente dalle ripercussioni finanziarie, economiche e reddituali generate dall'emergenza Covid-19, in assenza delle quali la società non avrebbe registrato alcun rischio aziendale.*

La società ha quindi impostato, nel 2020, una conduzione economica e finanziaria in modo reattivo, assumendo provvedimenti di gestione della crisi in costante rapporto interlocutorio con il Socio Unico, cercando di adottare soluzioni prudenziali, improntate alla conservazione dei presupposti per il mantenimento della continuità aziendale, senza generare indebitamento o esposizioni debitorie in generale. San Servolo srl, inoltre, si è impegnata a dare attuazione a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione (DUP) della Città metropolitana, avviando una serie di lavori di ricostruzione dei danni provocati dall'alta marea (pontile ACTV, pontile di scarico e carico denominato "cancello", un primo tratto di mura distrutti). Ha altresì avviato i lavori di ammodernamento di 18 camere del Centro Soggiorno e Studi e il progetto di riorganizzazione della nuova biglietteria del Museo di Torcello. Infine, per garantire la sostenibilità economica della gestione nell'immediato futuro, ha redatto un piano di riorganizzazione dei servizi ricettivi, approvato dalla Città metropolitana nell'assemblea del 30 dicembre 2020, che ha comportato l'avvio di alcune importanti gare di appalto presso l'isola (per la concessione del servizio di ristorante e di resident caterer, del servizio di custodia notturna e del servizio di pulizia delle camere del Centro Soggiorno e Studi)."

Il Collegio, preso atto delle dichiarazioni prodotte da cui si evince che la perdita di esercizio è imputabile agli effetti della pandemia e (indirettamente) della marea eccezionale che ha colpito la Città di Venezia, verificato che la società ha attivato strumenti proattivi di difesa della propria continuità aziendale, raccomanda all'ente di monitorare costantemente tale importante realtà imprenditoriale della città, e si riserva di verificare negli esercizi futuri la effettiva ripresa della redditività quale condizione prodromica di tutela del patrimonio umano ed economico di tale entità e dell'ente pubblico partecipante con risorse pubbliche.

Relativamente alla partecipata Brusutti Srl, di cui si è già argomentato in precedenza in ordine alle attività di dismissione, l'Ente ha precisato che *“(...) attiva nel trasporto pubblico locale, va rilevato che la stessa è stata registrata in corrispondenza del crollo delle entrate da tariffa, solo in parte compensate da contributi statali; in ogni caso, nel 2021, la società ha chiuso positivamente con un utile di esercizio superiore a 300 mila euro.”*

Per tale partecipata indiretta, per la quale come detto è prevista la dismissione, il collegio prende atto delle argomentazioni prodotte, raccomandando l'esercizio della *governance* in qualità di socio tramite la partecipata diretta, finalizzato al mantenimento di una gestione orientata all'utile di esercizio ex art. 2082 c.c..

Relativamente alla partecipata Fap Autoservizi spa, in regime di “controllo pubblico congiunto” ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. m), del Tusp, con propria nota di risposta istruttoria l'Ente ha precisato che:

...anche in questo caso, la perdita è dipesa dalla pandemia da Covid-19, comportante il crollo verticale della domanda di trasporto e il calo dei servizi svolti per ATVO spa, in dipendenza di contratto di sub-concessione dei servizi minimi di TPL, e di noleggio autobus.

Tale situazione si è riflessa nella conseguente riduzione dei proventi del traffico, non compensato da una riduzione di spese per la presenza di costi fissi.

La società ha quindi effettuato una revisione della propria situazione finanziaria, dei piani di investimento e di budget, adottando una serie di misure finalizzate al contenimento dei costi, tra cui: l'utilizzo di ammortizzatori sociali, la fruizione del monte ferie non goduto, la sospensione del costo assicurativo per i mezzi inutilizzati nel periodo, la contrazione di alcune tipologie di costo strettamente collegate al calo dei servizi svolti quali il carburante o i canoni per utilizzo di mezzi di terzi. Nel 2021, pur continuando a subire gli effetti negativi della pandemia, Fap Autoservizi spa ha comunque conseguito un utile di 72.015,00 euro. Tale risultato è stato raggiunto grazie all'adozione della misura straordinaria di rinvio degli ammortamenti, prevista per le società in difficoltà, dall'art. 60, co. 7-bis, del dl 104/2020, per come modificato/innovato dalla L. n. 126/2020; dal dl n. 228/2021 e dalla L. n. 234/2021 e dal dl 4/2022.

Su tale primo rilievo, il collegio preso atto che anche in questo caso trattasi di una perdita derivata dalla pandemia e che la società ha reagito in seguito conseguendo un utile di esercizio, raccomanda anche in questo caso all'ente l'esercizio della propria attività di *governance* mediante un continuo monitoraggio e intervento, finalizzato al mantenimento di una gestione orientata all'utile di esercizio ex art. 2082 c.c..

Relativamente al secondo rilievo riguardante l'informativa circa l'adozione del Consiglio di Amministrazione da parte della società (rispetto al quale al tempo era stata come previsto, debitamente inviata a codesta Sezione regionale di controllo prot 3924 in data 31/07/2020 mediante caricamento nell'applicativo Con.Te), va precisato che tale richiesta è motivata dalla necessità di offrire all'Ente il diritto di contraddittorio rispetto ad un atto che, ancorché motivato, si pone in ogni caso in posizione derogatoria rispetto alla norma generale di cui all'art. 11, co.2, del d.lgs. 175/2016 e s.m.i. (TUSP) secondo cui *“(...)”*

L'organo amministrativo deve essere costituito, di norma, da un amministratore unico. L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del c.c..(...)"

L'Ente su tale aspetto ha dunque confermato che l'adozione di un Consiglio di Amministrazione societario in alternativa all'amministrazione è stato motivatamente deliberato in osservanza della facoltà concessa dal legislatore subordinando tale facoltà alla necessità di rispondere a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e obbligando in ogni caso al contenimento dei costi che tale decisione implica rispetto all'alternativa adozione di un amministratore unico.

Nel caso di specie l'ente precisa nella propria risposta istruttoria che:

... in data 29 giugno 2020, l'Assemblea, nel deliberare sulla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione per il periodo 2020/2022, ha, in primo luogo, ridotto da 5 a 3 il numero dei componenti di detto organo a fini di una riduzione dei costi; in secondo luogo, ha motivato l'opzione per un organo collegiale con riferimento alle seguenti ragioni di adeguatezza organizzativa: "La compagine sociale è mista pubblico-privata, coi i soci privati che detengono una partecipazione superiore al 30% e che pertanto necessitano di idonea rappresentanza nell'organo amministrativo e, avendo sede in province diverse, anche di una rappresentanza territoriale nell'organo in questione.

La società è inoltre multiattività e svolge una funzione specifica di TPL, in sub affidamento da ATVO spa, come previsto dal contratto di servizio sottoscritto con la Città metropolitana e contestualmente anche attività di noleggio, per cui risulta estremamente opportuno che vengano rappresentate adeguatamente nell'organo di amministrazione anche queste diverse esperienze operative.

Trattandosi di società per azioni misto pubblico privata, le motivazioni addotte di rappresentanza della compagine sociale possono ritenersi ragionevoli ai fini di una equilibrata e rappresentativa tutela degli interessi dei soci.

Dalla lettura della deliberazione del Consiglio di amministrazione emerge, in ordine ai compensi riconosciuti agli amministratori:

- al Presidente E 1.240,00 mensili al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre al rimborso spese per l'attività istituzionale;*
- ai Consiglieri e 1.200,00 annui al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre al rimborso spese per l'attività istituzionale;*
- compensi complessivi annui pari a e 17.280,00 lordi più eventuali rimborsi spese.*

Tali valori trovano corrispondenza indicativa nella nota integrativa del bilancio 2021 della società dove si riscontra che per tale annualità i compensi degli amministratori sono risultati pari ad euro 21.484 comprensivi di rimborsi spese e oneri per l'espletamento del

mandato.

Fatta salva dunque la facoltà della società di adire ad un Consiglio di Amministrazione in luogo dell'Amministratore Unico nei modi indicati dalla legge, si raccomanda all'Ente di esercitare in autonomia le proprie prerogative di socio, per il tramite della partecipazione diretta, assumendo le migliori decisioni in ordine all'opportunità o meno di mantenere tale struttura organizzativa della predetta società, avendo cura di verificare periodicamente il permanere delle condizioni di convenienza economica ed organizzativa tali da giustificare tale assetto.

Relativamente alla partecipata VEGA – Parco Scientifico Tecnologico di Venezia scarl, l'Ente, ha precisato nella propria risposta istruttoria che:

- *la società è in concordato preventivo e quindi gestita direttamente da un commissario giudiziale. Con delibera del Consiglio provinciale n. 14/2013, la partecipazione è stata qualificata, ai sensi dell'art. 3, co. 27, della L. 244/2007, come non più strettamente necessaria per il perseguimento dei propri fini istituzionali;*
- *la ex Provincia, ritenendo sussistere i presupposti di cui all'art. 1, comma 569, della L. 147/2013, ha quindi dichiarato cessato ogni effetto connesso alla partecipazione nella società ed ha richiesto la liquidazione dell'intera quota;*
- *la liquidazione della stessa, per quanto improbabile, potrà avvenire solo a conclusione della procedura concorsuale.”*

Trattandosi di organismo sottoposto a procedura concorsuale, la liquidazione della quota partecipativa di tale particolare tipo sociale, è subordinata all'esito della procedura e della sopravvivenza di un attivo.

Ritiene il collegio che, trattandosi di una società consortile a responsabilità limitata, vada posta particolare attenzione alla natura del vincolo sociale originario che, per il tramite della norma di raccordo ex art. 2615-ter c.c., riconduce alla specifica disciplina dei consorzi sia con riferimento al vincolo sociale che a quello patrimoniale.

Anche per tale partecipazione, nelle more che si concludano le attività sopra rappresentate, il collegio raccomanda all'Ente di esercitare un costante monitoraggio finalizzato a minimizzare le perdite potenzialmente derivanti dalla definitiva cessazione della società.

Su tale aspetto, il collegio prende atto, infine, delle dichiarazioni prodotte relativamente al mantenimento di accantonamenti a fondo perdite partecipate in quota risultato di amministrazione (euro 650.000,00) valorizzati a titolo prudenziale a copertura delle perdite delle società/enti direttamente partecipati (pur non sussistendo nella maggior parte dei casi l'obbligo, a fronte del relativo stato di liquidazione/procedura concorsuale), tra cui anche la società VEGA scarl.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul bilancio di

previsione per gli anni 2020/2022 e sul rendiconto per l'esercizio 2020 del Città Metropolitana di Venezia (VE), fatte salve le precedenti valutazioni di cui in parte motiva:

- relativamente alla capacità di riscossione, raccomanda un attento monitoraggio dei residui attivi di parte corrente del titolo I e III, favorendone in via ordinaria, la più rapida riscossione. Relativamente ai residui di parte corrente del titolo III, si raccomanda all'ente, promuovendo nella sua veste di ente territoriale metropolitano, assieme agli altri enti territoriali e le società partecipate assegnatarie del servizio di trasporto pubblico, di sviluppare le migliori, più efficaci e uniformi strategie di contrasto al fenomeno dell'evasione tariffaria.
- relativamente alla valorizzazione del patrimonio, invita l'ente a porre in essere tutte le attività necessarie alla riqualificazione e alla continua valorizzazione dei propri beni, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 58 del D. L. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.), adottando tutti gli strumenti in materia, messi a disposizione dalla disciplina vigente.
- relativamente alle partecipazioni societarie, nel rinviare alle argomentazioni riportate nella parte motiva della presente deliberazione, raccomanda il costante monitoraggio delle stesse avendo cura di verificare periodicamente gli effetti economico patrimoniali delle attività di dismissione ancora in essere con particolare attenzione alle entità sottoposte a speciali norme dettate dalla disciplina civilistica.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo ConTe, al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio metropolitano, al Sindaco metropolitano, al Segretario generale, nonché al Presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria del Città Metropolitana di Venezia (VE).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2023.

IL RELATORE

f.to digitalmente Bianchi Amedeo

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 8 novembre 2023.

IL DIRETTORE

f.to digitalmente Letizia Rossini